



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Poggibonsi

ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. 220/C/'08 promossa da:

l'attivamente domiciliato in

presso e nello studio

lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione

*appello:
pagamento somma*

ATTORE

CONTRO

MERIDIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con

sede in Olbia (OT) Aeroporto Costa Smeralda, rappresentata e difesa dagli

Avv.ti

del Foro di Roma

del Foro di

del Foro di Poggibonsi di Poggibonsi

CONVENUTO

Oggetto: Risarcimento danni – Pagamento somma

Conclusioni dell'ATTORE : conclude in via istruttoria per la rimessione

della causa sul ruolo al fine del deposito di ulteriore i documenti. In

subordine conclude come da comparsa conclusionale

Conclusioni del CONVENUTO come in comparsa di costituzione e risposta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig.

citava in

giudizio Meridiana Spa per sentir dichiarare la responsabilità del vettore per

la cancellazione del volo IG3537 del 09/12/'07 sulla tratta Firenze-Londra con conseguente condanna al pagamento della compensazione pecuniaria ed al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta Meridiana Spa resistendo in giudizio, eccependo che il volo di specie è stato cancellato per una causa di forza maggiore, e chiedendo pertanto il rigetto delle domanda.

A scioglimento della riserva sulle richieste istruttorie il Gdp, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21/09/'09.

All'udienza del 21/09/'09 sono presenti le parti che precisano le conclusioni e il Gdp trattiene la causa in decisione assegnando termine di giorni trenta per il deposito di comparse conclusionali e nota spese

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda non appare meritevole di accoglimento.

aveva prenotato

il volo

Meridiana denominato IG 3537 del 09/12/'07 sulla tratta Firenze -Londra con partenza prevista alle ore 12.55 per raggiungere Oxford in quanto la mattina del giorno successivo avrebbe dovuto sostenere l'esame di ammissione al College Magdalen.

Il volo Meridiana specificato veniva dunque cancellato dopo l'emissione della carta di imbarco e assegnazione del posto n. 12 C.

Il Regolamento Comunitario (CE) n. 261/'04 ha istituito le regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione e di ritardo prolungato.

Secondo quanto disposto dall'art. 5 paragrafo 3 del suddetto Regolamento, l'obbligo del vettore di pagare al passeggero la compensazione pecuniaria

viene meno se il vettore dimostra che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Secondo quanto riportato nella Nota del Coordinatore del 09/12/07, il volo IG 3537 veniva cancellato, assieme ad altro volo IG 3538, a seguito della scarsa visibilità dovuta alla pioggia che ha interessato la città di Firenze, circostanza tra l'altro ammessa dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio. Secondo quanto riportato in detta nota, veniva anche dirottato su Pisa il Volo IG 3494 CTA/FLR per scarsa visibilità a Firenze.

Secondo quanto affermato dall'attore, in punto di riprotezione, veniva effettivamente offerto dalla Compagnia aerea l'imbarco sul volo Firenze-Londra del giorno successivo, considerata l'indisponibilità di posti su altri voli nella medesima giornata; in alternativa avrebbe potuto ottenere il rimborso del prezzo del biglietto.

Tenuto poi conto che il Sig. [redacted] si recava, immediatamente alla cancellazione del volo di specie, a Bologna per imbarcarsi sul volo British Airways 2563 delle ore 17:25 sulla tratta Bologna-Londra, non veniva prestata l'assistenza dovuta consistente in pasti e bevande e la sistemazione in albergo con trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione, come espressamente previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004.

Per consolidata giurisprudenza di merito, tra gli obblighi di cortesia e di assistenza del vettore nei confronti dei passeggeri (clienti), rientrerebbe quello di fornire informazioni sull'evolversi dei contrattempi e su come ovviare ad essi: per stessa ammissione della parte attrice, risulta essere comparso, a seguito della cancellazione del volo, un incaricato della Meridiana il quale comunicò 'ufficialmente' che il volo era stato annullato a



causa delle condizioni meteorologiche di quel momento a Firenze, oltre a offrire il volo in punto di riprotezione.

D'altronde, l'attore, tenuto conto del comportamento tenuto dalla società obbligata, non risulta avere subito un danno "esistenziale" previsto dall'art. 2059 c.c., da liquidarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c., costituito non da meri dolori e sofferenze, ma da scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso: nella fattispecie concreta risulta che l'attore si trasferiva in giornata all'aeroporto di Bologna, per imbarcarsi sul volo specificato, per il raggiungimento della meta prefissata, nei tempi previsti.

Nel caso di specie trattasi pertanto di disagi fisici e/o psichici non ricollegabili ad un illecito civile dovuto ad un comportamento antigiuridico del soggetto responsabile.

Tenuto conto comunque degli avvenimenti verificatosi, vi sono valide ragioni per la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, il Giudice di Pace di Poggibonsi respinge la domanda. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio

Poggibonsi li 21/10/2008

IL GIUDICE DI PACE